

## 7.8 Altri assegni accessori

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Assegno di Superinvalidità
- c. Assegno complementare
- d. Assegno di incollocabilità
- e. Indennità di assistenza e di accompagnamento
- f. Assegno di Cura
- g. Assegno per Cumulo di Infermità
- h. Indennità Speciale Annua
- i. Normativa di riferimento

Trattasi di ulteriori assegni accessori spettanti ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato tabellare diretto.

### ***a. Introduzione***

Oltre agli assegni accessori come la IIS, la tredicesima mensilità, ecc., previsti per tutti i pensionati, ai titolari di [trattamento privilegiato tabellare diretto](#) spettano – nei casi e alle condizioni tassativamente previste dalla legge - altri assegni accessori non reversibili, tra i quali:

***b. Assegno di Superinvalidità (art. 100 del T.U. 1092/73)*** – spetta al titolare di pensione privilegiata di prima categoria che sia affetto da una delle infermità o mutilazioni (dalla lettera A alla lettera H) elencate nella tabella E annessa alla Legge 6 ottobre 1986, n. 656.

***c. Assegno complementare (art. 101 del T.U. 1092/73)*** - spetta agli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, in misura annua unica.

***d. Assegno di Incollocabilità (art. 104 del T.U. 1092/73)*** – spetta ai titolari di pensione privilegiata dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, successivamente modificata ed integrata dal D.P.R. 834/1981, che siano incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro inabilità, possono essere di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. L'assegno è corrisposto sino al 65° anno di età ed è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria, con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera H della Legge 6 ottobre 1986, n. 656 ed esclusa l'indennità di assistenza ed accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di tale assegno, per tutta la durata dello stesso, sono assimilati – a tutti gli effetti – agli invalidi di prima categoria (grandi invalidi).

***e. Indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 107 del T.U. 1092/73)*** – spetta al titolare di pensione privilegiata di prima categoria affetto da una delle invalidità o mutilazioni contemplate dalla tabella E annessa alla legge 656/86, per le necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare dell'invalido.

***f. Assegno di Cura (art. 108 del T.U. 1092/73)*** – è liquidato d'ufficio ai titolari di pensione privilegiata affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, qualora non abbiano diritto all'assegno di superinvalidità.

**g. Assegno per Cumulo di Infermità (art. 109 del T.U. 1092/73)** – è corrisposto agli invalidi di prima categoria nel caso di concorso di due o più infermità nelle misure previste dalla tabella F annessa alla legge 656/86.

**h. Indennità Speciale Annuo (art. 111 del T.U. 1092/73)** – spetta ai titolari di pensione privilegiata di prima categoria ed è pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è corrisposta dalla Ragioneria Territoriale competente su domanda dell'interessato, a condizione che questi non svolga – alla data sopra indicata – un'attività lavorativa (in proprio o alle dipendenze di terzi).

***i. Normativa di riferimento***

- ✓ Legge 18/3/1968, n. 313
- ✓ Legge 3/6/1975, n. 160 (art. 9)
- ✓ D.P.R. 834/1981
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge 2/5/1984, n. 111
- ✓ Legge 6/10/1986, n. 656
- ✓ Legge 29/1/1987, n. 13 (art. 2)